

Auendo Sua Eccellenza in effecutione di lettere di Sua Maestà ordinato, che tutti li censi, e redditi constituiti sopra le Comunià delle Città, Terre e Luoghi di questo Stato, & da esse venduti à particolari con obbligo di pagare eccessivi interessi, si ridu-  
chino per hora, per quattro anni prossimi, compreso il corrente, all'interesse di cinque per cento solamente, co'l pagamento di  
mezza per cento di più nella Tesoreria generale per la fortificazione delle Piazze dello Stato, per sicurezza di esso, & per difesa di  
questi fedelissimi Vassalli, li quali perciò verranno à restar per questo tempo sollevati in parte dalle calamità, ne quali si trovano,  
& à renderli più habili à mantenerli, & li creditori più sicuri d'esser soddisfatti à suoi tempi della detta quantità del cinque per  
cento. Et haucendo detta Excell. sopra di ciò scritto all' Illustrissimo Magistrato Ordinario di questo Stato le seguenti lettere,

**Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c.  
Rex, & Mediolani Dux &c.**

*Don Diego Filippes de Guzman Marchese di Leganes, del Consiglio  
di Stato di S. Maestà, suo Governatore, e Capitano  
generale dello Stato di Milano &c.*

**M**agnifice Spectabiles, & Egregij dilectissimi nobis. Le ruine, nelle quali sono cadute le Comunià delle Città, e Terre, & Luoghi di questo Stato sforzate dalla necessità causate dalli lunghi, e continui alloggiamenti della gente di guerra sostenuti tanti anni fo-  
no, & che hora più che mai sostengono per sua propria, e necessaria difesa, le hanno obligate à constituir sopra di loro, e vendere infiniti censi, e redditi, per quali pagano eccessivi interessi, e rouandoli ridotte ad estrema miseria, già sono state in habili al pagamento d'le gravet-  
tezze Camerali, & d'li detti censi, & redditi, di maniera che restano li poveri Sudditi sottoposti à continue molestie d' effecutioni reali, e personali, & ad infinite sossioni, e trauglii; Onde essendo già venuto il caso di quella necessità, che obliga à rimedio presentanto, & efficace, habbiamo risoluto per hora, che l'anno presente, e gli altri tre anni subsequenti tutti li fodetti censi, e redditi constituiti sopra qual si voglia Comunià dello Stato si paghino alli creditori di essi solamente à ragione di cinque per cento all'anno. Et in considera-

zione del gran beneficio, che sentiranno da questa reductione, doueranno le dette Comunià pagar di più nella Tesoreria generale vn' altro mezzo per cento per il detto tempo de quattro anni, da conuertirsi nella spesa della fortificatione delle Piazze di questo Stato, per sicurezza di esso, e difesa di questi fidelissimi Vassalli, conforme alla Realmente d. Sua Maestà, della quale restare già informato. Per tanto al ricuere di questa, darete subito gli ordini necessarii, perche in ogni parte dello Stato si metta in effecutione questa resolutione, e monte nostra, dando perciò quelle regole, che giudicarete conuenire, perche omninamente tenga effetto con tutti generalmente, senza eccettuar persona alcuna sotto qual si voglia preuelto, e con che restaranno per il fodetto tempo le Comunià sollevate, e più habili à mantenerli, & li creditori più sicuri di esser soddisfatti à suoi tempi della detta quantità del cinque per cento; & senell' effecutione occorrerà alcuna cosa, che habbi bisogno dell' autorità nostra, ce ne darete auiso, perche si possa andar provvedendo. Nostro Signore vi con-  
fenui. Dat. in Milano alli 20. di Marzo 1636.

**El Marques de Leganes.**

V. R. R. tranquillus.

Platonus.

Perciò volendo detto Illustris. Magistrato eseguire quanto gli viene da S. E. incaricato nelle soprascritte lettere, hà ordinato che si publichi la presente grida.

Con la quale si dà notizia ad ogni persona, Comune, Collegio, & Vniuersità di questo Stato delle sodette lettere di Sua Eccellenza, & si comanda à qual si voglia debitore de' fodetti censi, o redditi, che nel termine de giorni quindici immediatamente seguenti dopò la publicatione della presente deabano habber notificato nelle mani delle persone à basso nominare, ouero nelle mani della persona che da essa sarà deputata, la giusta quantità di tutti li fodetti redditi, ouero censi, co'l nome delle persone a quali sono stati venduti, & à ragione di quanto per cento sono stati venduti, sotto pena di pagar il quadruplo alla Regia Camera di quello, che in virtù del presente ordine gli è stato allegato. Et che tirate sanoficatione siano tenuti fare nel fodetto termine tutti li creditori de' fodetti redditi, o censi, sotto pena della perdita de i redditi, o censi non notificati, applicandi alla Reg. Cam. & che anco li Notari che sono stati rogati delle sodette vendite, ouero quei Notari che hanno le loro Imbreuature siano tenuti à fare la detta notificatione, sotto pena de' studi cinquecento per ciascuno, d' esser applicati alla Regia Camera in caso d' inobedienza, & per ciascun inobediente.

Dichiarando, che per rispetto del Ducato della Città di Milano, le sue Comunià, e loro creditori, e Notari come sopra habbino da fare le loro notificationi nelle mani del sottosignato Cancelliero; E per rispetto delle Città, Prouincie, Contradi, & loro Comunià; & Interessati con le Città, e Prouincie, loro creditori, e Notari come sopra habbino da fare le loro notificationi nelle mani del Referendario delle Città, a quali sono sottoposti. Et per rispetto delle Terre separate nelle mani de i loro Podestà.

Li quali Podestà, Referendarij, & altri che ricaueranno dette notificationi siano obligati nel termine d' altri quindici giorni immediatamente seguenti dopò spirati li sodetti primi assignati per fare le dette notificationi; mandare nelle mani del sottosignato Cancelliero nota distinta di tutte le notificationi, che gli faranno fare fare, sotto pena arbitraria a S. E. & a detto Magistrato.


Anuertendo tutti ad vbedire, & schiuare le dette pene, perche faranno scosse iremissibilmente, & se faranno notificare si darà ai notificanti il premio, che a tutti notificanti gl' interessi della Regia Camera è concesso dalle Nuoue Constitutioni. Data in Milano a 26. Marzo 1636.

**Il Presidente, & Maestri delle Reg. Duc. Entrate Ordinarie dello Stato di Milano.**


Vicomearcatus.

In Milano, nella Reg. Duc. Correte, per Gio. Battista, & Giulio Cesare fratelli Malaretti Stampatori Reg. Cam.





## Philippus IV. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediol. Dux &c.



**S** come la Maestà del Rè Nostro Signore con la sua Real grandezza, & amor paterno desidera in tutte le occasioni d'amparare, proteggere, e mantenere il decoro conueniente alli suoi Feudatarij, e Vassalli, e conseruar loro le ragioni, e preminenze, che li spettano nelli feudi, e giuridittioni, così è giusto, che essi ancora diano li fegni della diuotione, & offeruanza douura al Signore del diretto, con quelli offequirij di ricognitione, e rinouatione delle sue Inuestiture, e giuramenti di fedeltà, che sono obligari prestare. Questa funzione solita farsi in tutte le parti, almeno nelli casi di successione del nuouo Signore, si è differita con li Feudatarij dipendenti da questo Stato di Milano per tanti anni, che li figliuoli, e descendenti loro à pena tengono noticia delle sue obligationi, e con la lunghezza del tempo si v'è ancora perdendo la memoria delle ragioni di S. M. con pregiuditio grande del suo Real seruitio; hà risoluto dunque l'Illustris. & Excellentis. Signore il Sig. Don Diego Felipez de Guzman Marchese di Leganes, del Consiglio di Stato di S. M., suo Governatore, e Capitano generale dello Stato di Milano &c. co' il parere del Consiglio Segreto, di far pubblicare questo editto, sicura Sua Ecc., che ogn'vno delli compresi l'abbraccerà, & vbbidirà con la prontezza, che richiede la sua fedeltà verso la Maestà Sua.

Per tanto ordina Sua Ecc., e comanda, che ciascuna persona, Collegio, ò Vniuersità di qualsuoglia Stato, grado, & conditione, che posseda al presente, ò in tutto, ò in parte feudi di Città, Terre, luoghi, ò altri beni, & ragioni feudali per se, ò per suoi antecessori riceuuti in feudo, sotto qual suoglia titolo, ò riconosciuti in alcun tempo da S. M., ò da gli altri Duchij di Milano, Vicarij Imperiali, ò altri, che hanno hauuto questo dominio, si dentro de soliti confini di questo Stato, come nel Marchesato del Finale, nella Prouincia delle Langhe, & nella Lunegiana, ò sia Valle di Magra & in ogn'altra parte di pendente da esso Stato, debba nel termine di due mesi dopò la publicatione della presente venir à Milano, ouero mandar procuratore speciale quelli, che vorranno per manco incomodo, con le Inuestiture passate, e ricapiti sufficienti, per far constare delle loro ragioni, con quali si farà ricorso all' Auuocato Fiscal Regio Marchese Luigi Cosano, che tiene ordinada Sua Ecc. di vederle, e riconoscerle incontinenti, e rimetterle col suo voto alle mani dell' infrascritto Segretario, acciò che con la medesima prestezza si formi, e compisca l'atto della rinouatione, & del giuramento della fedeltà, che S. E. farà da tutte le hore pronta, e facile à ricuerlo, e dispacchiar ogni vno senza dilatione, e non potendo supplira in suo nome il Cancancelliere, come si è offeruato altre volte, sotto pena à gli inobedienti della perdita de Feudi, e ragioni loro, da esser deuolute, & applicare alla Regia Ducal Camera di questo Stato. Solamente si eccettua da quest' obligatione quelli, che dopò la morte del Rè Filippo Terzo nostro Signore haueranno ottenuto, e rinouare le Inuestiture.

Perche nessuno possa pretendere ignoranza, ordina S. E. al Capitano di giustizia, Podestà di Milano, & à gli altri Podestà delle Città, e Terre dello Stato, & ancora al Capitano di giustizia del Finale per rispetto delle Langhe, che facciano pubblicare, & affigere la presente ne i luoghi soliti della loro giuridittione, con la qual publicatione, & affissione dichiarata, che ogn'vno s'habbia da tenere per sufficientemente auisato, con obligatione à ciascuno delli detti Podestà, e Giudici di mandar à S. E. la relatione della publicatione, & affissione alle mani del medesimo Segretario nel termine di sei giorni. Dat. in Milano alli 9. Febraro 1640.

### El Marques de Leganes.

V. Ronquillus.

Platonus.